

COMUNE DI SPOLETO

(Provincia di Perugia)

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO, A MEZZO DI FINANZA DI PROGETTO, DELLA
CONCESSIONE DI GESTIONE, PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIALE CAPPUCCINI DI SPOLETO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di, presso la sede comunale di
Piazza del Comune, n° 1, nel mio ufficio

(GG/MM/AA)

Avanti a me,, Segretario Generale del Comune di Spoleto, autorizzato dalla legge a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblico-amministrativa, sono presenti le
seguenti parti:

- in qualità didel Comune di SPOLETO (PG) (d’ora innanzi
CONCEDENTE), il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che legalmente rappresenta,
domiciliato, per la funzione, presso la sede comunale C.F. : _____;
- in qualità di, con sede legale _____ () alla via
_____ – C.F. _____, P. IVA _____ (d’ora
innanzi CONCESSIONARIO).

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono certo,
mi conferiscono l’incarico di rogare il presente atto.

PREMESSO CHE:

- L'impianto sportivo in Viale Cappuccini è nel possesso del Comune di Spoleto in forza del
Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 23/02/2018.
- in data 26/01/2017 è pervenuta al Comune di Spoleto la proposta di cui all'art. 183, comma 15,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 0004571/2017;
- detta proposta si componeva espressamente – ai sensi dell'art. 183 c. 15 del Codice dei Contratti
- di:
 - progetto di fattibilità;
 - bozza di convenzione;



- piano economico-finanziario asseverato;
- specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- con D.G.C. n° 103 del 20/04/2017 l'Amministrazione Comunale ha valutato positivamente la proposta di cui sopra, dichiarandone il *pubblico interesse*, proposta successivamente integrata come richiesto dal Concedente fino alla definizione dei documenti posti a base di gara;
- il progetto definitivo, modificato secondo le richieste dell'Amministrazione Comunale, è stato inserito negli strumenti di programmazione;
 - il Concedente, confermata la pubblica utilità dell'intervento proposto dal Concessionario, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2018, ha provveduto all'approvazione del progetto definitivo contenuto nella proposta di cui al punto precedente e, conseguentemente, all'inserimento dell'intervento all'interno del programma triennale e nel relativo elenco annuale 2018 e nel Programma Pluriennale degli affidamenti di beni e servizi;
 - con determina dirigenziale n. 513 del 24/05/2018, il Concedente ha provveduto all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 183 c. 15 del Codice dei Contratti per l'affidamento della Concessione di che trattasi mediante finanza di progetto;
 - in esito alle risultanze di gara, con determinazione dirigenziale n. del.... la concessione è stata aggiudicata a
 - il valore economico complessivo dell'intero progetto ammonta a complessivi Euro;
 - il quadro economico per la realizzazione dell'investimento in oggetto, approvato con la summenzionata determinazione ammonta a complessivi..... Euro;
 - l'aggiudicazione ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dallo stesso Piano Economico Finanziario predisposto dal Concessionario, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Tanto premesso, le parti, come innanzi costituite, dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente atto, regolato da patti e condizioni racchiusi nei seguenti articoli:

Articolo 1 – PREMESSA

La premessa narrativa che precede e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si intendono per:

AREA: il sedime sul quale insiste il progetto e le relative limitrofe aree, come meglio evidenziate nella documentazione grafica quivi allegata, che identifica da un lato il sedime del progetto e dall'altro le aree oggetto di intervento/sistemazione da rendersi a cura del Concessionario, ma non

direttamente nella disponibilità esclusiva del Concessionario.

CONCESSIONE: il contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva (ivi compresi la direzione lavori ed il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione), dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnico funzionale nonché dei servizi di gestione del Centro sportivo in Viale dei Cappuccini.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: soggetto nominato dalla stazione appaltante cui compete la direzione dell'esecuzione del servizio di gestione dell'impianto sportivo.

LAVORI: tutti gli interventi da eseguirsi a carico del Concessionario oggetto della presente convenzione.

OPERA: indica il complesso delle opere previsto nel progetto definitivo predisposto dal promotore, come integrato e modificato dall'offerta tecnica migliorativa predisposta dal concessionario; in particolare tali opere riguarderanno l'adeguamento tecnico - funzionale dell'impianto tennis, calcetto, piscina nonché delle strutture, dei locali tecnologici e delle aree, anche a verde ed a parcheggi, ad essi pertinenti, ed anche non direttamente nella disponibilità esclusiva del Concessionario.

CENTRO SPORTIVO: (oppure IMPIANTO): indica il complesso degli impianti sportivi

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF): è il piano economico finanziario, definito in fase di aggiudicazione della Concessione, costituente parte integrante ed essenziale della presente convenzione e quivi allegato.

PROGETTO DI GESTIONE: è la relazione illustrativa della gestione dei servizi affidati, quivi allegato costituente parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: è il responsabile unico del procedimento dell'intero procedimento afferente la presente concessione;

RUP-LAVORI: è il responsabile del procedimento relativo alla sola fase di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori;

SERVIZI: le attività ed i servizi, comprensivi di quelli accessori e nessuno escluso, attinenti alla gestione complessiva degli impianti sportivi, delle strutture, dei locali tecnologici e delle aree, anche a verde ed a parcheggi, ad essi pertinenti, ed anche non direttamente nella disponibilità esclusiva del Concessionario.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di SPOLETO (PG), come sopra rappresentato, affida al Concessionario, in regime di concessione, i servizi di gestione dell'attuale Centro sportivo di sua proprietà, sito in viale Cappuccini e dell'Area come sopra meglio definita, nonché la progettazione esecutiva, ivi compresi la direzione lavori ed il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, nonché l'esecuzione



dei lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnico funzionale dello stesso, con risorse totalmente a carico del Concessionario, così come descritto e dettagliato negli allegati progetti tecnici e di gestione e secondo i termini e le modalità stabilite nella presente Convenzione-

In particolare, il Concedente affida al Concessionario:

- la gestione funzionale ed economica degli impianti nonché delle strutture, dei locali tecnologici e delle aree, anche a verde, ad essi pertinenti e dell'Area come sopra meglio definita, in conformità al Progetto di Gestione;
- la fornitura dei servizi, per tutta la durata della Concessione;
- la manutenzione ordinaria del Centro sportivo, la manutenzione delle opere a verde, la pulizia dei luoghi, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti negli appositi centri di raccolta, per tutta la durata della Concessione;
- la manutenzione straordinaria di tutto il complesso di impianti costituenti il centro sportivo;
- la possibilità di fornire all'utenza un servizio di ristoro e di bar – buvette per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la possibilità di somministrare all'utenza azioni promozionali del tipo visivo e sonoro;
- la possibilità di fornire all'utenza tutti quei servizi, anche accessori, utili allo svolgimento delle attività praticate presso il Centro sportivo ed al sostentamento dello stesso.
- la progettazione esecutiva dell'Opera, in conformità al progetto definitivo e all'offerta tecnica presentata dal Concessionario medesimo in sede di gara (compresi la direzione lavori ed il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
- l'esecuzione dell'Opera, in conformità agli elaborati progettuali come approvati e al Capitolato prestazionale;
- la fornitura e l'installazione di tutte le apparecchiature necessarie a garantire la funzionalità degli impianti, nel tempo.

Le tariffe e i proventi derivanti dalla gestione del Centro sportivo, come dettagliati nel PEF, costituiranno, la controprestazione a favore del Concessionario.

Articolo 4 - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI COMODATO D'USO DEL CENTRO SPORTIVO

Tenuto conto dell'investimento economico che il Concessionario porrà in essere per il raggiungimento degli scopi previsti da quest'atto di Concessione, con la sottoscrizione del presente contratto, viene costituito comodato d'uso gratuito in favore del Concessionario del Centro sportivo, per tutta la durata della Concessione, fermo restando che al completamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnico funzionale e ad intervenuto collaudo, l'Opera realizzata dal Concessionario verrà incamerata al patrimonio comunale *ipso iure*. Il comodato d'uso gratuito sarà



immediatamente risolto nel caso di risoluzione della presente Convenzione.

L'immissione nel possesso dell'Area potrà avvenire anche anticipatamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, a seguito del sopralluogo compiuto da persone indicate dalle parti al termine del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consistenza dal quale risulterà che il Concessionario ha preso visione dell'Area e ne accetta la consegna da parte del Concedente senza alcuna riserva nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Al momento dell'estinzione del diritto di comodato/utilizzo per decorrenza del termine, ovvero in caso di revoca o risoluzione della Concessione, l'Opera, le attrezzature, i macchinari ed ogni accessorio relativo all'impianto sportivo, ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Concedente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo, anche nel caso in cui il Piano Economico Finanziario preveda valori di costi di investimento residui di beni non ammortizzati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 33.

Articolo 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha durata di anni (.....) dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Articolo 6 - INVESTIMENTI ED INTROITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità al progetto esecutivo, al Piano economico finanziario ed all'offerta tecnica allegati al presente contratto. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, al fine di dare le Opere di Progetto compiute secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui è diretta l'opera e dalle regole dell'arte, nonché tutto quanto si renderà necessario per una corretta gestione del servizio.

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla gestione dei servizi oggetto di concessione, alla progettazione (ivi comprese le spese per la direzione lavori, il responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il collaudo) ed alla esecuzione dei lavori, ivi comprese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'impianto sportivo nel suo complesso.

Di seguito vengono riportati gli oneri relativi ai lavori:

- a) l'importo stimato dei lavori ammonta ad euro
- b) l'importo stimato degli oneri della sicurezza ammonta a euro
- c) l'importo stimato delle spese di progettazione, verifica del progetto esecutivo, direzione dei lavori, responsabile per la sicurezza nella fase di esecuzione e di progettazione e collaudatore ammonta ad euro



Tali spese si intendono esclusa IVA.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire e sfruttare economicamente i servizi oggetto di concessione, fermo restando che l'importo massimo delle tariffe a carico dell'utente vengono stabilite annualmente dalla Giunta comunale e validate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo e che le stesse possono essere modificate nel corso della durata del contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 35 e 167 del codice dei contratti, il valore presunto della concessione è di €
.....

Articolo 7 – EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Piano Economico-Finanziario, asseverato da con sede in, allegato al presente atto, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del Concessionario. Ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti, il presente contratto di concessione comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo come definito all'art. 3, c. 1, lett. zz) del codice.

Le eventuali variazioni apportate dall'Amministrazione aggiudicatrice nel corso della Concessione all'oggetto della stessa, nonché il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano necessariamente la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite l'eventuale proroga del termine di scadenza della concessione e/o revisione delle tariffe.

Più precisamente, fermo restando quanto previsto all'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in tutti i casi previsti dal presente Contratto, in cui, per fatto non imputabile al Concessionario, si riscontri una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e sia necessario ristabilire l'equilibrio economico-finanziario del Progetto, come evidenziato nel P.E.F., le Parti dovranno incontrarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento, da parte del Concedente o del Concessionario, della comunicazione scritta del Concessionario o del Concedente, recante indicazione delle circostanze che hanno modificato il predetto equilibrio, al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario del Contratto.

Tale comunicazione dovrà essere supportata da idonea documentazione dimostrativa della alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario.

Laddove le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al



Concessionario, la revisione del P.E.F. dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente e viceversa.

Il Concessionario è tenuto a fornire un resoconto economico annuale relativo all'andamento della concessione.

Articolo 8 – ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla sua regolare scadenza, la concessione non si rinnoverà automaticamente, non essendo ammessa la tacita proroga.

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune del Centro sportivo oggetto di concessione; l'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato di usura di tutti i beni concessi.

Tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario, inserite nell'offerta presentata in sede di gara per l'aggiudicazione della concessione della gestione del Centro Sportivo nonché della progettazione, ristrutturazione e adeguamento tecnico funzionale passeranno in piena proprietà del Comune, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario medesimo.

In tal senso il Concessionario si impegna ad inventariare ogni attrezzatura, mobile o immobile, realizzata o acquistata sin dall'inizio della gestione, a conservare copia delle bolle di accompagnamento e delle relative fatture ed a trasferire detto inventario al Comune a fine gestione.

Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata e straordinaria, avrà il dovere di riconsegnare fabbricati, impianti, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il naturale deperimento d'uso), rispondendo personalmente per l'eventuale mancanza di tutte o parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti.

Il Concessionario è tenuto a rifondere il valore dei beni deperiti qualora venissero superati i normali limiti di usura, anche laddove il deperimento fosse evento imputabile all'utente dell'impianto sportivo.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso, ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Con il provvedimento dirigenziale di approvazione del verbale di ricognizione e verifica sarà disposto lo svincolo di tutte le garanzie a tal fine prestate dal Concessionario.

Articolo 9 – GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

La gestione del Centro Sportivo, dovrà avvenire in conformità al Progetto Gestionale allegato alla

presente convenzione e dovrà essere prestata nel totale rispetto di tutte le norme disciplinanti la materia e le singole attività esercitate, con particolare riguardo all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, nonché dell'ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Il Concessionario, per lo svolgimento dell'intera attività di gestione, dovrà dotarsi di idonea struttura organizzativa con i mezzi e le attrezzature necessarie, che dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri a totale carico del Concessionario.

In particolare, il personale (istruttori, manutentori, addetti alla conduzione, maestri di tennis, assistenti bagnanti, etc.) dovrà essere in ogni momento proporzionale al numero di utenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia e dovrà indossare idoneo abbigliamento al fine di rendersi facilmente riconoscibile ai fruitori dell'impianto.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate.

La gestione comprende l'intero processo di erogazione dei servizi necessari allo svolgimento delle diverse attività previste nel progetto gestionale, nessuna esclusa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la pulizia, la custodia e guardiania, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione degli impianti tecnologici, la cura e la manutenzione ordinaria delle aree verdi, l'assistenza ai bagnanti, per quanto attiene le attività in piscina.

L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono del servizio, il Comune si sostituirà, con oneri tutti a carico del Concessionario, direttamente o a mezzo di propri incaricati, al Concessionario in alcune o in tutte le attività avviate, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20 e la facoltà di disporre la risoluzione della concessione ai sensi del successivo articolo 33.

Al fine di permettere l'effettuazione di controlli, pertanto, il Concessionario dovrà, nel corso della concessione, consentire alle persone designate dal Comune, di visitare le strutture e gli impianti, senza nulla eccepire.

Il Concessionario, ai sensi della L.R. n. 4/2007 e successivo Regolamento, deve dotare l'impianto sportivo di un presidio di Pronto Soccorso, completo dei medicinali e delle attrezzature idonee, a norma e certificate per qualità e mantenere tale presidio attraverso il reintegro sistematico delle scorte (fra le quali è obbligatorio il defibrillatore).



Articolo 10 - FUNZIONAMENTO, ORARIO, CALENDARIO E REGOLAMENTO

Gli impianti sono destinati alle pratiche sportive del tennis e del calcetto, siano esse agonistiche che amatoriali e alla pratica del nuoto a livello ludico. Appositi spazi potranno essere riservati ad attività ricreative e salutistiche accessorie (fitness, solarium, etc...), ad attività finalizzate ad un armonioso sviluppo fisico e motorio (per fasce infantili e anziani) e ad allenamenti nelle varie discipline.

Al fine di disciplinare sia le modalità di utilizzo dell'impianto che i rapporti con gli utenti, il Concessionario dovrà redigere apposito regolamento indicante anche gli orari di apertura al pubblico del Centro sportivo che dovrà essere trasmesso all'Ufficio Sport del Comune di Spoleto prima dell'avvio della gestione dell'impianto, e dovrà essere approvato dal Comune e siglato da entrambe le parti. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate e siglate da entrambe le parti. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di detto regolamento da parte di tutti gli utenti dell'impianto. Tale regolamento dovrà essere affisso, a cura del Concessionario, in modo ben visibile sulla porta interna degli spogliatoi, sulla porta d'ingresso e in prossimità della zona biglietteria.

Articolo 11 – TARIFFE E CORRISPETTIVI

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi stabilite anno per anno dalla Giunta Comunale e validate dal Consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio preventivo, considerate come soglie massime applicabili. Resta facoltà del concessionario stabilire tariffe per abbonamenti e/o accessi agevolati, nonché le tariffe relative ad iscrizioni a corsi e a qualunque altra attività organizzate all'interno del Centro sportivo.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere, entro il 31/07 di ogni anno, tutte le tariffe che applicherà durante l'anno sportivo successivo e a tenerle esposte all'ingresso degli impianti in luogo ben visibile ai frequentatori.

Il Concessionario provvederà alla copertura dei costi di gestione, nonché degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti, mediante incasso delle tariffe indicate nel Progetto di Gestione allegato e degli eventuali introiti derivanti dalla gestione del servizio di ristoro e di tutti gli altri servizi accessori forniti presso il Centro sportivo.

Articolo 12 – SERVIZI DI RISTORO E RISTORAZIONE

Il Concessionario si impegna a fornire un servizio di ristoro all'utenza, dedicando nell'ambito degli impianti, adeguati locali e/o aree destinate alla somministrazione di alimenti e/o bevande.

Il Concessionario fornirà anche servizio di ristorazione, nonché altri servizi accessori finalizzati al benessere psico-fisico (es. SPA).

È a carico del Concessionario l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e



d'esercizio ai fini dello svolgimento delle predette attività.

E' facoltà del Concessionario subappaltare, a fronte di regolari contratti, tali servizi a terzi, che possiedano i requisiti richiesti dalla legge per la gestione. Il Concedente dovrà ricevere copia del contratto che regolamerterà i rapporti tra il Concessionario ed il terzo.

Articolo 13 - FRUIZIONE ECONOMICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per le attività didattiche da parte degli Istituti scolastici cittadini, di competenza del Comune, il Concessionario riserverà apposito spazio dietro il solo rimborso delle spese sostenute dal Concessionario stesso .

Il Concessionario si dichiara disponibile, previa richiesta da parte del Comune, all'erogazione di servizi ulteriori e/o all'effettuazione di servizi anche di carattere straordinario, a favore del Comune medesimo e/o a favore di soggetti terzi da questo individuati, in particolare, Associazioni Sportive, Istituti scolastici per attività non curricolari, Centri Estivi etc.. purché non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività programmate e svolte dallo stesso. Per tali attività il Comune o il terzo riconosceranno al Concessionario un corrispettivo da concordarsi all'atto della richiesta quale concorso alle spese di gestione del Centro sportivo.

A tal fine il Concessionario dichiara sin d'ora di avere a disposizione una struttura organizzativa adeguata anche a rispondere alle esigenze derivanti da tali evenienze.


Il Concessionario, in ogni caso, se ritiene non convenienti le condizioni economiche proposte dal Concedente, ha facoltà di non accettare la richiesta, senza che, per questo, possa derivare alcun pregiudizio allo svolgimento della propria attività.

Il Concessionario riserva al Comune la fruizione del Centro sportivo per 3 giorni all'anno, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, esclusivamente dietro rimborso delle spese vive sostenute dal Concessionario.

Articolo 14 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

A salvaguardia dell'osservanza degli obblighi ed oneri connessi alla concessione dell'impianto, ed in generale dei livelli di sicurezza e di servizio richiesti, il Concessionario è tenuto a designare, prima dell'inizio della gestione e per la gestione stessa, nell'ambito delle proprie figure professionali, un soggetto quale Responsabile referente nei confronti del Comune per il Centro sportivo, previa acquisizione del gradimento da parte del Comune stesso.

Al soggetto nominato non sono richiesti specifici requisiti; tuttavia lo stesso avrà l'onere di dimostrare, anche nel corso del mandato, una professionalità sul piano direzionale, organizzativo e tecnico per gestire l'insieme delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche allo scopo di ottenere la migliore qualità di servizio.



L'Amministrazione può rifiutare la nomina di un soggetto se, a proprio insindacabile giudizio, lo stesso non possieda i requisiti morali e di capacità tecnica e organizzativa necessari, eventualmente verificati anche nel corso della gestione.

Il Responsabile, oltre ad assicurare una presenza quanto più possibile continuativa presso gli impianti, dovrà essere reperibile fuori dall'orario di servizio dell'impianto e, ove occorra, a disposizione del personale e degli incaricati comunali del controllo di gestione qualora si rendesse necessario per il buon funzionamento dell'impianto ed anche per eventuali casi di urgenza e/o necessità.

L'Amministrazione concedente, fatta salva ogni altra iniziativa, avrà titolo per ottenere la sostituzione del Responsabile che si renda inadempiente nell'osservanza delle disposizioni normative, della presente convenzione, e/o degli ordini di servizio, ovvero che abbia dimostrato imperizia nell'esecuzione del mandato affidatogli.

Il Concessionario si obbliga a comunicare il nominativo ed il recapito della persona designata a tale servizio al momento della consegna dell'impianto.

In caso di cambiamento dello stesso nel corso della gestione, questo dovrà essere comunicato, in forma scritta, al Comune che dovrà esprimere il proprio gradimento.

Articolo 15 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve rispettare, pena la risoluzione della Concessione, tutti gli obblighi posti espressamente a suo carico (qui elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo), ai sensi della presente Convenzione e degli atti di gara e, in particolare, si obbliga, **a proprie cure e spese**:

- a) presentare cauzione definitiva di cui al successivo art. 18;
- b) sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, in esito all'acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta da parte degli organi di vigilanza territoriali, nonché tutti i pareri e nulla-osta che fossero ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale, a presentare entro giorni dalla data di stipula della presente convenzione il progetto esecutivo dell'Opera (in due copie cartacee e una su supporto informatico), completo nei suoi allegati a norma dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, ovvero della diversa normativa nel frattempo entrata in vigore ed applicabile alla presente concessione, corredato altresì dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 202 del L.R. 01/2015 e s.m.i. e di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.,
- c) a sostenere le spese per la nomina del soggetto incaricato di espletare le operazioni di verifica del progetto esecutivo; tale soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 comma 6 del Codice dei Contratti; tale nomina avverrà a cura del Responsabile del Procedimento secondo

le procedure indicate dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento di Attuazione per quanto applicabile;

- d) a reperire le risorse finanziarie necessarie alla integrale copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione del suddetto intervento;
- e) ad iniziare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnico funzionale entro giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto esecutivo secondo il cronogramma presentato;
- f) a realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo ed in modo conforme alla normativa regionale e nazionale di settore che dovrà comunque essere e risultare idonea a soddisfare gli standard di qualità del servizio come previsto in sede di offerta;
- g) al completo ed integrale ripristino dell'intero impianto sportivo rendendolo funzionante, in caso di mancato completamento dei lavori come da progetto, ovvero in caso di mancata manutenzione sia straordinaria che ordinaria, per cause imputabili al Concessionario;
- h) ad applicare integralmente quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e relative modificazioni e/o integrazioni che dovessero intervenire anche durante il periodo di vigenza della presente convenzione, sia in fase di esecuzione dei lavori che di gestione. Resta inteso che il Concessionario si obbliga a rispettare la normativa vigente tutta, in particolare modo la normativa vigente che attiene ai locali di pubblico spettacolo, alla prevenzione incendi, alla sicurezza sismica, alla sicurezza della impiantistica tecnologica in generale ed in particolare quella relativa agli impianti elettrici, termici, ed ai macchinari impiegati;
- i) a nominare, a propria cura e spese, preventivamente alla fase della progettazione esecutiva, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- j) a comunicare, contestualmente all'avvio dei lavori, alla Direzione Tecnica – nella figura del RUP-Lavori - nonché al Comando di Polizia Municipale del Comune di Spoleto, il recapito telefonico ed il nominativo del responsabile del cantiere o chi per esso, reperibile 24 ore su 24, per le eventuali urgenti comunicazioni in ordine alla realizzazione delle opere, nonché il numero di fax e l'indirizzo ufficiale e-mail a cui inviare tutte le eventuali comunicazioni di carattere urgente;
- k) a realizzare l'Opera completa, nel rispetto dei vincoli dettati dal Progetto Esecutivo, entro il termine temporale di ... giorni, secondo il cronogramma presentato, dalla data di approvazione del progetto esecutivo (*si ricorda che il concorrente deve presentare in sede di offerta il programma dei lavori e che il termine massimo per il completamento di tutte le opere non può essere superiore a 36 mesi decorrenti dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo*);
- l) a comunicare per iscritto al Concedente l'avvenuta ultimazione delle opere, che dovrà risultare



- da apposita certificazione debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore dei lavori, controfirmata dal Concessionario ed essere consegnata entro e non oltre 10 giorni, dalla data di ultimazione dei lavori, all'Ufficio Protocollo del Comune e comunicata contestualmente al RUP-Lavori. Nel caso in cui il termine sopraindicato non venisse rispettato, farà fede, quale data di ultimazione lavori, la data apposta dal Protocollo Comunale;
- m) ad effettuare la direzione lavori con l'obbligo di tenuta della contabilità secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche ed in special modo secondo quanto stabilito dal Tit. IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - n) a sostenere le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, le operazioni di verifica del progetto, etc...;
 - o) all'allestimento del Centro sportivo ed alla fornitura di tutte le attrezzature necessarie al suo regolare funzionamento, come da offerta presentata in sede di gara;
 - p) a richiedere alle competenti autorità i certificati di agibilità dell'Opera ovvero tutte le autorizzazioni sanitarie, nonché ogni altra autorizzazione e/o licenza necessaria per la gestione dell'Impianto;
 - q) a contrarre, con oneri a proprio carico, polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di costruzione e gestione così come definite dai successivi articoli. In ogni caso e per tutta la durata della concessione, il Comune dovrà essere tenuto indenne da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi;
 - r) ad esporre il regolamento d'uso dell'impianto e, all'esterno, apposite tabelle indicanti la titolarità "Comune di SPOLETO – Centro sportivo" e le tariffe praticate;
 - s) a prendere in consegna l'impianto con la possibilità di gestirlo fin da subito e comunque nel rispetto delle condizioni e del cronogramma indicati per l'armonizzazione dei lavori e il funzionamento dell'impianto;
 - t) a nominare, prima dell'inizio della gestione e per la gestione stessa, un referente generale previa acquisizione del gradimento del Comune; in caso di cambiamento del referente nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune che dovrà esprimere il proprio gradimento;
 - u) a gestire funzionalmente ed economicamente l'intero impianto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alle pulizie ed al mantenimento del luogo, e per quanto riguarda la piscina anche durante il periodo di chiusura dell'impianto;
 - v) a mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e gli impianti tecnologici con personale addetto specializzato o mediante ditte specializzate, attenendosi alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di impianti sportivi, con particolare attenzione alla normativa relativa agli impianti natatori di cui alla L.R. 09.04.2015 n. 11 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi



Sociali” per le piscine aperte al pubblico per attività didattiche, agonistiche e di fitness ed alle prescrizioni delle ditte costruttrici; dovrà inoltre provvedere, nel periodo della concessione, al rinnovo di tutte le attrezzature e gli arredi eventualmente deteriorati dall’uso o danneggiati, ed eseguire tutte le opere necessarie per il corretto funzionamento della struttura, permanendo naturalmente il divieto di apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione senza il preventivo consenso del Comune;

- w) a provvedere alla manutenzione ordinaria di tutto l'impianto sportivo, ivi comprese le aree verdi e delle essenze arboree attraverso proprio personale specializzato ovvero tramite l'affidamento a ditta specializzata secondo il Piano di manutenzione periodica presentato in sede di gara;
- x) a provvedere alla manutenzione straordinaria di tutto l'impianto sportivo secondo il Piano di manutenzione straordinaria presentato in sede di gara;
- y) a provvedere al pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, acqua potabile, telefono, combustibile, ecc.), nonché di tutte le imposte, le tasse e le assicurazioni relative al Centro Sportivo in Concessione, riguardanti i dipendenti dalla presente Concessione;
- z) a consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari del Concedente o tramite servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL territoriale e fornire ad essi tutte le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento tecnico del Centro sportivo che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni in concessione;
- aa) a gestire le attività rispettando le modalità previste nel progetto gestionale e nei relativi allegati, con riguardo alla ripartizione delle fasce di utilizzo per favorire i programmi sia dell'attività scolastica che di quella sportiva di base, e a promuovere l'attività di soggetti diversamente abili o di altri particolari categorie di utenti speciali, favorendo l'applicazione di eventuali tariffe agevolate;
- ab) per quanto attiene la piscina ad assicurare, nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico il servizio di salvataggio con l'impiego di assistenti bagnanti nel numero stabilito dalle normative vigenti. I nominativi dovranno risultare sull'apposita licenza di esercizio;
- ac) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- ad) a mettere in atto tutte le procedure e gli eventuali accorgimenti per garantire tutte le condizioni di igienicità dell'impianto necessarie per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti con particolare attenzione alla profilassi della legionella;



- ae) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità civile, penale ed amministrativa per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- af) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, essendo per ciò consentito di fruire esclusivamente delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente a quelli deputati alla manutenzione, al carico ed allo scarico delle merci, all'autobulanza, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- ag) a rispettare ed applicare nei confronti del personale impiegato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia, nonché dai contratti collettivi nazionali di settore. Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con i massimali congrui per danni che possono derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo;
- ah) a impedire che sugli immobili si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive della piena e libera proprietà del Comune;
- ai) a rispondere di tutti i danni causati ad ogni parte dell'impianto per tutto il periodo della durata della Concessione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualunque motivo, hanno accesso ad esso;
- aj) a sostenere tutte le eventuali spese di pubblicità, per la promozione e l'organizzazione di ogni attività utile per incentivare l'uso dell'impianto da parte di tutti i potenziali utenti;
- ak) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde circostante gli impianti, meglio definita nell'allegata planimetria, garantendo un minimo di n. 3 tagli annuali dell'erba e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione lo richieda;
- al) a ridurre gli impatti ambientali degli interventi previsti uniformandosi ai requisiti obbligatori dei Criteri Ambientali Minimi dettati dall'art 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs 50/2016 (modificato dal D. lgs 56/2017) con particolare attenzione ai servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);
- am) a presentare resoconto economico annuale relativo all'andamento della concessione, come previsto dal precedente art. 7;
- an) a trasmettere annuale comunicazione del piano tariffario come previsto dal precedente art.

11.

Il tutto secondo i termini e le modalità indicate nel progetto definitivo, esecutivo, progetto di gestione e piano economico e finanziario, ai quali il Concessionario è vincolato.

Il Concessionario s'impegna ad acquisire i pareri favorevoli di tutti gli enti preposti prima di eseguire le lavorazioni oggetto della presente convenzione, obbligandosi a rispettarne eventuali prescrizioni particolari da questi dettate.

Articolo 16 – MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione di controlli costanti per la verifica dell'integrità dell'Opera, di tutti gli impianti e le attrezzature mobili ed immobili e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché al mantenimento in ordine ed aggiornamento di tutti i libretti di uso e manutenzione degli impianti.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e gli impianti tecnologici anche con ditte o personale addetto specializzato, attenendosi alle prescrizioni previste dalla normativa in materia ed alle prescrizioni delle ditte costruttrici; dovrà inoltre eseguire tutte le opere necessarie per il corretto funzionamento della struttura, permanendo naturalmente il divieto di apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli impianti senza il preventivo consenso del Comune.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dell'area e dei fabbricati esistenti e delle attrezzature, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso ed alla frequentazione dell'intero complesso graverà sul Concessionario, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

In particolare, con cadenza annuale e, comunque, prima dell'avvio dell'anno sportivo dell'impianto, e della apertura stagionale, per quanto attiene alla piscina, il concessionario dovrà provvedere ad effettuare tutte le opportune verifiche tecniche di tutti gli impianti tecnologici presenti nell'area oggetto di Concessione.

Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni anomalia o problema inerente gli impianti e gli immobili dati in Concessione. Eventuali omissioni saranno soggette a quanto disposto ai sensi dell'articolo 20 della presente convenzione.

Articolo 17 - ADEMPIMENTI SULLA SALUTE E SICUREZZA DA ADOTTARE

Ai fini della gestione del Centro sportivo sotto il profilo della salute e della sicurezza, il concessionario è tenuto a dotarsi della seguente minima documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi



- Piano di Emergenza
- Piano di Evacuazione
- Sistema di Sicurezza dell'Associazione (SSA)
- Sistema di Sicurezza delle Emergenze (SSE)
- Registro delle manutenzioni degli impianti
- Registro delle manutenzioni dei presidi antincendio
- Regolamento di gestione e di utilizzo dell'impianto e delle attrezzature ivi presenti
- DUVRI nei casi di interferenze nei lavori

Per la struttura/impianto deve essere verificata la presenza della seguente minima documentazione, ove e se ricorrente:

- Regolamento/i immobile
- Assicurazione immobile
- Planimetrie
- Certificato di idoneità sismica e Certificato collaudo statico
- Verifica vulnerabilità sismica degli edifici in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e calcolo dell'indice di vulnerabilità in base al paragrafo 8.5 del D.M. del 14.01.2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e verbali dei controlli di staticità sulle strutture degli edifici a seguito degli eventi sismici (ove ricorre la condizione).
- Certificato agibilità/abitabilità.
- Dichiarazione di conformità barriere architettoniche.
- Verbale della visita tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (per le attività delle categorie A e B di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 151/2011) e documentazione tecnica di progetto.
- Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (per le attività della categoria C di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 151/2011) e documentazione tecnica di progetto.
- Dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo soggette alla marcatura CEE ai sensi della norma UNI-EN125 UNI-EN 197 e Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011.
- Registro dei controlli programmati e delle manutenzione sui presidi antincendio (art. 6 comma 2 DPR 151 del 1 agosto 2011), con indicati i controlli periodici su: estintori, evacuatori di fumo e calore, impianti rilevazione incendi, porte REI, maniglioni antipánico.

- Denunce e verifiche impianto di messa a terra.
- Planimetria pozzetti di terra.
- Denunce e verifiche impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o dichiarazione di struttura autoprotetta contro le scariche atmosferiche redatta in conformità alla Norma CEI 62305.
- Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti
- Documentazione di regolarità della caldaia/centrale termica.
- Certificato di collaudo della rete idrica antincendio.
- Documentazione attestante l'affidamento della conduzione/manutenzione della centrale termica ad un Terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i..
- Documentazione di regolarità dell'ascensore, in caso il progetto lo preveda (dichiarazione conformità dell'impianto di sollevamento per ascensore o montacarichi - Comunicazione/Autorizzazione messa in esercizio dell'impianto di sollevamento per ascensore o montacarichi - verbale ultima verifica periodica dell'impianto di sollevamento per ascensore o montacarichi).
- Autorizzazioni rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale.
- Certificato relativo al "censimento dell'amianto" e, se presente, calcolo dell'Indice di Degrado in base al D.D.G.S. n° 13237 del 18/11/2008.
- Autorizzazione al funzionamento.
- Copia Piano di Protezione Civile Comunale.
- Copia dell'eventuale corrispondenza riguardante carenze dell'immobile inerenti la sicurezza e dei verbali d'ispezione degli Organi di Vigilanza.
- Altro

In particolare, relativamente all'eventuale presenza di "Certificato di prevenzione incendi", al fine di adempiere al disposto di cui al D.M. 10/03/98 (art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio e conseguenti misure di prevenzione e protezione; art. 5 – Elaborazione Piano di emergenza), deve essere consegnata, per tutte le attività soggette a CPI ed interessanti la struttura e/o impianto, anche la documentazione tecnica predisposta ai sensi del DPR 151/2011.

Copia della documentazione prodotta deve essere tenuta dal Concessionario presso il Centro sportivo, a disposizione del Concedente e/ o di altri organismi competenti per eventuali controlli.



Articolo 18 - GARANZIE DA PRODURRE PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE

Ai sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 183 del Codice, dalla data di inizio del servizio, il Concessionario dovrà consegnare al Comune una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'impianto sportivo, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il Concessionario è tenuto ad attivare, prima dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'Opera, mantenendola operante per tutta la durata della Concessione specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (comprendente nei terzi sia gli addetti sia coloro che entrano nell'impianto a qualsiasi titolo) che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esercizio e della conduzione dell'impianto, all'interno dell'Area di pertinenza dell'impianto, come segue:

- ✓ Euro per rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- ✓ Euro per persona;
- ✓ Euro per cose.

Tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Non sono ammesse eventuali franchigie o limitazioni di copertura.

Il Concessionario si obbliga a reintegrare il massimale sopra indicato entro trenta giorni dalla richiesta del Comune qualora, per effetto di escussioni parziali, divenga inferiore all'ammontare totale contrattualmente previsto. Non saranno ammesse eventuali franchigie o limitazioni di copertura. Le polizze non dovranno prevedere le limitazioni di cui all'art. 2236 del c.c..

Il Concessionario si obbliga a consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi durante tutto il periodo di durata della concessione.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune potrà provvedere direttamente al pagamento, utilizzando la cauzione di cui sopra.

In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, il valore delle cose assicurate aumentasse, il predetto Concessionario si impegna a comunicare all'ente assicuratore, per le conseguenti variazioni di polizza, la nuova stima che sarà concordata con il Comune.

Tutte le polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione, previo

gradimento del Comune, Ente garantito.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi convenzionali anche dopo la scadenza della convenzione; lo svincolo verrà autorizzato, previa verifica sullo stato delle strutture affidate, con apposito atto dirigenziale, alla scadenza della convenzione e in assenza di controversie.

Le fideiussioni dovranno prevedere che il Garante pagherà l'importo dovuto al Comune entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte dello stesso, inviata per conoscenza anche al Concessionario, e che il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

Nei trenta giorni precedenti l'eventuale scadenza di validità delle fideiussioni, il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo delle stesse depositandone copia presso il Comune.

Articolo 19 – DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO

Al Concessionario è vietato:

- effettuare installazioni e lavori di alcun genere, senza ottenere preventivamente le autorizzazioni, permessi e nulla osta ove richiesti ai sensi della normativa applicabile;
- pretendere dall'utenza tariffe od indennizzi diversi da quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale intese come tariffe massime.

Articolo 20 - PENALITÀ PER INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente convenzione e fatta salva la potestà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 33, eventuali particolari inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione stessa potranno comportare l'applicazione delle seguenti penali, tenuto conto dei seguenti criteri:

- ✓ alla prima contestazione, per tipologia di infrazione, la penale si applica nella misura minima;
- ✓ dopo la prima contestazione, per la medesima tipologia di infrazione, la penale si applica progressivamente in misura pari al doppio;
- ✓ dopo la terza contestazione, indipendentemente dalla tipologia di infrazione, la penale si applica nella misura pari al triplo.

Per le seguenti inadempienze si applicano, previa contestazione, le penali di cui in appresso:

A. Penali relative alla progettazione ed ai lavori:

- per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo rispetto alla tempistica di cui al successivo art. 24 verrà applicata una penale di euro 50,00 al giorno;



- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla tempistica di cui al successivo art. 27 verrà applicata una penale pari ad euro 100,00. In caso di ritardo non giustificato di oltre sei mesi, rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il Comune dichiarerà la risoluzione della concessione in danno.

Al fine di portare a compimento le opere, sarà discrezione dell'Amministrazione Comunale, valutare se procedere alla scelta di un nuovo Concessionario individuato a mezzo di nuova gara pubblica o affidare direttamente le lavorazioni di completamento a ditta specializzata scelta ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso il Concessionario decaduto sarà obbligato a sgomberare il cantiere entro 30 (trenta) giorni dalla redazione in contraddittorio del verbale di constatazione delle opere realizzate.

B) Penali relative alla gestione dei servizi:

- per inadempienze agli obblighi stabiliti dalla presente Convenzione, si applicherà una penale d'importo variabile da € 50,00 a € 500,00 in relazione alla gravità della mancanza ed agli eventuali disservizi prodotti agli utenti, la cui valutazione rimane ad insindacabile giudizio del Comune;
- per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria secondo i relativi piani di manutenzione presentati in sede di gara (entro 5 giorni dall'invio, da parte del Comune, di avviso scritto – facente seguito ad una prima informale richiesta – contenente i termini per l'esecuzione dei lavori), verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere non eseguite. Nel caso in cui dette opere vengano eseguite dal Comune, lo stesso si potrà avvalere delle garanzie prestate come fideiussione;
- per ingiustificata chiusura dell'impianto in Concessione, una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per giornata. In ogni caso il Concessionario, per eventuali sospensioni del servizio, dovrà darne immediata comunicazione e motivazione all'Amministrazione;
- in caso di chiusura forzata, dovuta a imperizia o incuria, da parte del Concessionario nell'applicazione di tutti gli obblighi relativi alle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o a seguito di quanto precisato al punto precedente così come per ingiustificata chiusura degli impianti, verrà applicata una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta) per giornata;
- per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) nonché di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo.
- In ogni caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 24 e relativi alle fasi sino

all'approvazione della progettazione esecutiva, si applicheranno al Concessionario una penalità pari a € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

- Sono comunque fatti salvi i ritardi per comprovate cause di forza maggiore, dovuti a fatti non imputabili al Concessionario, purché notificati al Comune entro e non oltre i 15 giorni dall'evento che li ha determinati.

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati, l'Amministrazione comunale farà pervenire, a mezzo PEC, al Concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (ovvero entro un termine inferiore in caso di urgenza), il Concessionario non abbia adempiuto a quanto contestato o non abbia fornito le proprie controdeduzioni o le stesse non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il Dirigente competente procederà con proprio provvedimento all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penalità di cui trattasi non preclude l'esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.

In caso di necessità, il Comune potrà eseguire d'ufficio le attività previste omesse dal Concessionario, addebitandone il relativo costo al Concessionario stesso oltre al pagamento di una penale pari al 10% dell'importo degli interventi stessi.


In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento dei danni o il pagamento di penalità il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 30 giorni, incamera la cauzione che nel termine di 15 giorni deve essere reintegrata dal Concessionario pena la risoluzione dalla concessione.

Articolo 21 - RAPPORTI CON I TERZI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori sull'impianto e della gestione del servizio. Il Concessionario terrà il Comune indenne da ogni onere relativo connesso ad eventuali pretese di terzi.

Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio, o da eventi contemplati dall'art. 2050 codice civile, dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nella esecuzione dei lavori e gestione dell'Impianto sportivo, tenendo perciò indenne il Comune da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata, in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione e gestione del centro stesso.

Il Concessionario è tenuto alla osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, con l'obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza in



fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il Comune rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra Concessionario e i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere, fatte salve le facoltà di vigilanza riservate al Comune nella presente convenzione.

Articolo 22 – CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti, per l'intera procedura, fatta eccezione per la parte esecutiva del contratto afferente la progettazione e l'esecuzione dei lavori, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento con atto del Consiglio Comunale n° 22 del 16/04/2018; per la sola parte del contratto afferente l'esecuzione della progettazione e della esecuzione dei lavori fino al collaudo degli stessi, è stato nominato apposito RUP, con Atto del n. 435 dell'11/05/2018 denominato "RUP-Lavori".

Il Responsabile del Procedimento, il RUP-Lavori, il Direttore dei lavori ed il Direttore dell'esecuzione, ciascuno per la propria competenza, effettueranno i dovuti controlli volti a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni.

Il RUP-Lavori o suo delegato avranno la facoltà di accedere, in qualunque momento, al cantiere, di assistere ai lavori, di richiedere alla Direzione lavori l'effettuazione di prove e controlli, l'acquisizione di documentazione e specifiche tecniche, nonché di procedere direttamente a misurazioni, contestazioni e accertamenti di qualsiasi natura sui lavori.

Identica facoltà spetterà al Comune anche dopo il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori e per tutta la durata della concessione.

L'Impresa esecutrice è tenuta a fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Il RUP-Lavori provvederà, se lo riterrà necessario, altresì, alla stesura dei verbali delle visite e delle eventuali prove effettuate, con facoltà di richiedere al Direttore dei Lavori di emanare gli ordini di servizio atti alla eliminazione degli eventuali difetti e vizi che dovessero risultare.

Le osservazioni e i rilievi del RUP-Lavori saranno comunicati al Concessionario che, d'intesa con la Direzione Tecnica del Comune di Spoleto e sentito l'Ufficio Sport, individuerà la soluzione più idonea sotto il profilo tecnico-economico.

Tutta la corrispondenza tra il Concessionario ed il Comune, in virtù della presente Convenzione, deve essere indirizzata per conoscenza alla Direzione Tecnica del Comune di Spoleto ed al RUP-Lavori.

Il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile del Procedimento effettueranno i dovuti controlli sulla corretta gestione del servizio.



Articolo 23 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a consegnare l'area libera da vincoli, servitù ed impegni comunque tali da ostacolare la corretta realizzazione dell'Opera e la sua utilizzazione.

Il Concedente si obbliga a porre in atto tutte le misure e ad assumere tutti i provvedimenti amministrativi ed autorizzativi, di propria competenza, necessari al fine di assicurare piena capacità produttiva e gestionale dell'Impianto sportivo.

Il Concedente si impegna ad adottare gli atti di sua competenza ed afferenti la concessione de quo.

E' riconosciuta al Concessionario la facoltà di raccogliere eventuali sponsorizzazioni e/o contributi per la gestione dell'impianto, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso.

E' in capo al Concedente l'obbligo di effettuare controlli periodici secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, nonché il monitoraggio dell'andamento del contratto stesso.

Il Concessionario avrà diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti del concedente ai suoi obblighi contrattuali di cui agli artt. 23, 24 c.5, 30 cc. 1 e 2, debitamente contestati dal Concessionario stesso. In tali ipotesi il Concessionario procederà alla formulazione per iscritto della contestazione degli addebiti al Comune il quale è obbligato entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali. Scaduto tale termine senza che il Comune abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, il Concessionario potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 24 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA – ESECUZIONE DEI LAVORI

o (*Qualora il Concessionario sia in possesso dei necessari requisiti*). La progettazione è eseguita dal Concessionario.

o (*In alternativa*) La progettazione dei lavori è affidata dal Concessionario a soggetti professionalmente idonei, indicati dallo stesso in sede di gara.

- Il Concessionario sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, in esito all'acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta da parte degli organi di vigilanza territoriali, nonché tutti i pareri e nulla-osta che fossero ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale, si impegna a presentare entro giorni dalla data di stipula della presente convenzione il progetto esecutivo dell'Opera (in due copie cartacee e una su supporto informatico), completo nei suoi allegati a norma dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, ovvero della diversa normativa nel frattempo entrata in vigore ed



applicabile alla presente concessione, corredato altresì dall'autorizzazione sismica di cui all'art. 202 del L.R. 01/2015 e s.m.i. e di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alla vigente normativa sui lavori pubblici ed essere completo di tutti gli elaborati ivi previsti; dovrà essere completo di tutta la documentazione necessaria per l'esame da parte degli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta o abilitazioni.

Il Concessionario si impegna a richiedere e ottenere, a propria cura e spese, dagli Enti proposti, pareri, visti e nulla osta sulla progettazione esecutiva.

Il Concedente curerà la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti. Entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati costituenti i singoli progetti, sarà verificata, in contraddittorio tra il RUP-Lavori ed il professionista individuato con le procedure di cui al Codice dei Contratti, la completezza della documentazione trasmessa. Di tale verifica verrà redatto apposito verbale tra le parti. Il Concedente si obbliga a pronunciarsi sull'approvazione del progetto esecutivo entro 20 gg. dal verbale di cui in precedenza.

Il Concessionario si impegna a produrre entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, gli eventuali chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento e dagli altri Enti al fine dell'esercizio della loro attività di controllo e verifica.

Con provvedimento di approvazione, il Progetto esecutivo diviene vincolante per il Concessionario. Il Progetto esecutivo approvato, costituisce provvedimento contrattuale per la realizzazione dell'Opera da realizzare.

Ai fini dell'avvio dei lavori di cui al presente atto, l'approvazione della progettazione definitiva dell'opera in esito alle procedure di gara, da parte dell'organo competente, equivale a titolo di edificazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Concessionario è obbligato ad iniziare i lavori entro giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, e a completarli entrocome da cronogramma approvato in sede di gara.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui sopra, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui sopra, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

Le eventuali sospensioni sono disciplinate dall'art. 107 del Codice dei contratti.

Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente nei casi contemplati

dalla normativa sui lavori pubblici e con l'approvazione del Concedente, su proposta del Responsabile del procedimento ed ai sensi del successivo art. 29.

Il Concessionario può eseguire direttamente i lavori qualora in possesso di idonea qualificazione ai sensi della vigente normativa in materia. In tal caso per Costruttore si intende lo stesso Concessionario.

Qualora il Concessionario non esegua direttamente i lavori, lo stesso deve affidare i lavori ad operatori economici terzi, mediante le procedure ammesse dal Codice dei contratti. In tal caso gli atti della procedura, compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, sono comunicati tempestivamente al Concedente. In tale ipotesi, il Concessionario, prima dell'avvio dei lavori, è tenuto a trasmettere al Responsabile del procedimento la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali necessari per eseguire i lavori.

Le condizioni di cui ai precedenti commi, possono riguardare anche una parte determinata dei Lavori.

In tutti i casi è fatta salva la possibilità, per il Costruttore, di ricorrere al subappalto di parte dei Lavori, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 105 e 174 del Codice dei contratti, sussistendone i presupposti di legge.

Ai sensi dell'art. 31 comma 13 del Codice dei Contratti, la nomina dei professionisti incaricati di collaudo con specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento, sarà effettuata dal Concedente con oneri a totale carico del Concessionario.

Articolo 25 - APPALTI E SUBAPPALTI

Nell'esecuzione ed affidamento dei lavori oggetto della presente Concessione, il Concessionario si obbliga al rispetto integrale del Codice dei Contratti.

Il Concessionario non può affidare a terzi o sub-appaltare i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione, del risarcimento danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Concedente per effetto della risoluzione stessa. Sono sub-appaltabili i servizi attinenti la somministrazione di corsi nelle varie discipline nonché le pulizie, il servizio di ristoro e di bar – boudette, di ristorazione, nonché altri servizi accessori alle attività sportive previa autorizzazione del Concedente.

In ogni caso l'aggiudicatario rimane responsabile verso il Concedente circa il regolare espletamento dei servizi affidati a terzi.

Il Concessionario dovrà stabilire nei contratti di appalto e/o sub-appalto l'osservanza di leggi, regolamenti e delle normative, anche sportive, richiamate nella presente convenzione.

Il Concedente rimarrà ad ogni effetto del tutto terzo ed estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i



suoi appaltatori, sub-appaltatori e terzi in genere. Il Concessionario dovrà, comunque, comunicare al Concedente i soggetti che realizzeranno le opere di ristrutturazione ed adeguamento tecnico funzionale, a seguito del regolare contratto di appalto o sub-appalto, ed in possesso dei requisiti di legge, del Centro Sportivo e/o forniranno i servizi oggetto della presente Convenzione.

In attuazione del Protocollo di legalità, è fatto obbligo all'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Nei contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 26 - GARANZIE DA PRODURRE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Il Concessionario, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo, dovrà produrre una cauzione definitiva prestata nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema tipo in vigore, pari al 10% dell'importo dei lavori risultante dal quadro economico allegato al progetto esecutivo; la garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata ai sensi del predetto articolo 103. Si applica l'art. 103 commi da 1 a 6 del Codice dei contratti. Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali afferenti la realizzazione dei lavori, nonché dell'obbligo del completo ed integrale ripristino dell'intero impianto sportivo rendendolo funzionante, in caso di mancato completamento dei lavori come da progetto, ovvero in caso di mancata manutenzione sia straordinaria che ordinaria, per cause imputabili al Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Comune, almeno dieci giorni prima della data di avvio del cantiere, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune medesimo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'importo pari a quello dei lavori da eseguire. La suddetta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale per sinistro deve essere pari ad euro 2.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di

avvio del cantiere e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Si precisa che l'Amministrazione concedente dovrà figurare espressamente nell'ambito delle garanzie assicurative di cui sopra quale soggetto assicurato. La polizza dovrà inoltre essere conforme allo schema tipo in vigore.

Art. 27 - AVVIO DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Fermo restando che la consegna dell'impianto sarà effettuata alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà:

- a) dare effettivo inizio alle opere entro giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo come previsto dal cronogramma approvato in sede di gara;
- b) comunicare al RUP-Lavori, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo o i nominativi in caso di più imprese, delle ditte esecutrici dei lavori, con la specificazione dei lavori che verranno svolti dalle predette. A tale comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per tutti i soggetti individuati dal richiamato art. 80, c. 3;
 - iscrizione Camera di Commercio;
 - D.U.R.C. in corso di validità;
 - SOA in corso di validità;
- c) a comunicare, contestualmente all'avvio dei lavori, alla Direzione Tecnica – nella figura del RUP-Lavori - , nonché al Comando di Polizia Municipale del Comune di Spoleto il recapito telefonico ed il nominativo del responsabile del cantiere o chi per esso, reperibile 24 ore su 24, per le eventuali urgenti comunicazioni in ordine alla realizzazione delle opere, nonché il numero di fax e l'indirizzo ufficiale e-mail a cui inviare tutte le eventuali comunicazioni di carattere urgente;
- d) ultimare le opere entro ... (.....) giorni decorrenti dalla data di effettivo avvio delle stesse secondo quanto previsto dal cronogramma presentato in sede di gara ed a comunicare per iscritto al Concedente l'avvenuta ultimazione delle opere, che dovrà risultare da apposita certificazione debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore dei lavori,



controfirmata dal Concessionario ed essere consegnata entro e non oltre 10 giorni, dalla data di ultimazione dei lavori, all'Ufficio Protocollo del Comune e comunicata contestualmente al RUP-Lavori Nel caso in cui il termine sopraindicato non venisse rispettato, farà fede, quale data di ultimazione lavori, la data apposta dal Protocollo Comunale.

Articolo 28 - DIREZIONE LAVORI

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, individuati e nominati dal Concessionario con oneri a carico del Concessionario stesso.

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che i lavori effettuati dal Concessionario nell'Impianto sportivo vengano realizzati in conformità a quanto contenuto nel Progetto Esecutivo approvato e nel pieno rispetto delle vigenti norme sui lavori pubblici ed antinfortunistiche.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera, di collaudo provvisorio e di collaudo definitivo saranno svolte, sulla base di quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, da uno o più tecnici aventi una specifica qualificazione commisurata alla tipologia ed alla categoria degli interventi, individuati e nominati dal Comune con oneri a carico del Concessionario.

Al termine delle verifiche, il collaudatore emetterà il certificato di collaudo provvisorio, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere.

Il Concessionario resterà unico responsabile per eventuali danni arrecati a persone o a cose per effetto dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della Concessione.

La vigilanza effettuata dal Concedente non genererà in alcun caso una responsabilità dello stesso per i predetti eventuali danni.

Il Concedente opererà, infine, l'attività di controllo nella fase di gestione dell'Impianto sportivo da parte del Concessionario, al fine di verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti della presente convenzione.

Articolo 29 – VARIAZIONI E VARIANTI

In sede di progettazione esecutiva, il Concessionario potrà proporre soluzioni tecniche migliorative rispetto a quelle indicate nel progetto definitivo allegato alla presente convenzione; ogni eventuale onere connesso a soluzioni tecniche migliorative, se accettate dal Concedente, rimarrà a carico del Concessionario.

In sede di esecuzione dei lavori il Concessionario potrà apportare varianti al progetto esecutivo approvato, nei casi seguenti:

- cause di forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di Enti terzi;
- qualora la variante sia finalizzata a migliorare le caratteristiche di funzionalità e fruibilità



della struttura, senza che, per questo, il Concessionario possa nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo dall'Amministrazione Concedente, fatte salve eventuali necessarie autorizzazioni.

Per le eventuali varianti richieste dal Concedente, nonché per quelle derivanti da cause di forza maggiore e/o da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano economico-finanziario, si applica quanto disposto dall'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Alle variazioni apportate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP-Lavori con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP-Lavori dipende e possono essere modificate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal D.Lgs.n.50/2016 all'art. 106, comma 1.

Ai sensi dell'Art.106 comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 30 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

I lavori, oggetto della concessione, sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna lavori, l'Amministrazione Concedente sceglierà e nominerà un collaudatore, il cui pagamento sarà a carico del Concessionario.

Il Concedente si impegna ad emettere il certificato di collaudo provvisorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutti gli atti contabili - se completi ed esaustivi in tutte le loro parti - da parte del Direttore dei Lavori al Collaudatore Tecnico-Amministrativo

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, ad eseguire tutti i lavori e tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere e degli impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi eventualmente contestati.

Si applicano in ogni caso gli artt. da 215 a 238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ove ancora in vigore.

Articolo 31 - PROCEDURE PER LE CONTESTAZIONI E L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO

Tutte le contestazioni che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata.



Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.

Le comunicazioni di cui sopra deve essere fatta entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 giorni lavorativi successivi.

Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

Ove lo reputerà opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento, potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e/o collaudatore.

Le determinazioni finali sulle contestazioni dovranno essere formulate entro 60 giorni dalla data di iniziale comunicazione.

Articolo 32 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Concessionario e l'Amministrazione Concedente derivanti dall'esecuzione della Concessione saranno deferite al Foro di SPOLETO (PG).

Articolo 33 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Solo qualora ricorrano comprovate ragioni di interesse pubblico, il Concedente può procedere alla revoca della Concessione oggetto del presente Contratto, secondo le modalità meglio di seguito specificate. La revoca è disciplinata dall'art. 176 del codice dei contratti.

In tale ipotesi, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato, per gli anni residui di gestione.

Il Concedente, laddove per motivi di pubblico interesse intenda far valere le facoltà di revoca, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario mediante PEC con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, indicando altresì, sulla base dei dati dallo stesso rilevabili, gli importi dovuti ai sensi del presente articolo ed i criteri applicati per la liquidazione degli stessi. La revoca produrrà



effetto il giorno in cui il Concedente provveda a corrispondere al Concessionario il valore totale degli importi di cui sopra, entro i termini di cui al successivo comma. Il giorno in cui la revoca ha prodotto effetto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare tutto l'impianto sportivo al Comune; dell'atto di consegna verrà redatto apposito verbale.

Gli importi indicati nella comunicazione di cui al precedente comma, unitamente ad ogni altro importo dovuto dal Concedente al Concessionario per altri titoli, dovranno a quest'ultimo essere corrisposti, ogni eccezione esclusa, salvo il disposto di cui all'art. 1462 c.c., entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Articolo 34 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP del contratto, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario e agli enti finanziatori a mezzo PEC.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 15;
- c) cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste espressamente nel presente contratto;
- e) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136
- f) riscontro di gravi vizi o ritardi nell'elaborazione della progettazione degli interventi previsti nel progetto allegato e nell'esecuzione delle relative opere; in particolare sarà considerato grave ogni ritardo eccedente i 60 giorni consecutivi nella predisposizione dei progetti rispetto alle tempistiche indicate al precedente articolo 24 e grave il ritardo eccedente i 90 giorni nell'esecuzione delle opere rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma allegato alla presente convenzione;
- g) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità

perseguite dal Comune;

h) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;

i) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

l) esecuzione delle opere in modo palesemente difforme dalle prescrizioni progettuali;

m) gestione ed erogazione dei servizi in modo gravemente difforme dalle prescrizioni progettuali, contrattuali o da capitolato;

n) interruzione parziale o totale delle attività dell'Impianto sportivo;

o) grave o duratura violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle opere o dei beni;

p) violazione delle disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;


q) nell'ipotesi di cui all'art. 165 c. 5 del d.lgs. 50/2016;

r) ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; – grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; – qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui ai precedenti articoli 18 e/o 26 secondo competenza.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

In tutti i casi di risoluzione della concessione per motivi attribuibili al Concessionario, gli Enti



finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, ai sensi dell'art. 176 c. 8 del Codice dei contratti, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste dai documenti di gara afferenti il presente contratto, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

In caso di risoluzione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna immediata dell'intero impianto al Comune, senza eccepire alcunché. Della riconsegna sarà redatto apposito verbale.

Articolo 35 - PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO

I parcheggi previsti nel progetto si intendono pubblici ad uso esclusivo dell'impianto. L'area potrà essere delimitata con elementi non fissi a condizione di mantenere transitabile il passaggio pedonale verso Via dei Cappuccini e di non intralciare l'area di ingresso e manovra per la restante area di parcheggio.

Articolo 36 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi del piano di protezione civile in vigore, il Concessionario del Centro sportivo è tenuto, nei casi previsti da tale Piano, a mettere a disposizione l'area di parcheggio e i servizi igienici dell'impianto.

Articolo 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO


Il Concessionario, non potrà cedere, né in tutto, né in parte, la presente Convenzione.

Articolo 38 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente contratto, il domicilio del Concessionario è

Ogni variazione del suddetto deve essere comunicato al Concedente con PEC entro 15 giorni dalla data di variazione.

Entro 5 giorni dalla data di stipula della presente, il Concessionario ha l'obbligo di nominare il proprio rappresentante a cui saranno notificati gli atti e le disposizioni previste dal presente contratto. Nell'ipotesi il rappresentante sia persona diversa dal Concessionario, la comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dal designato.



Articolo 39 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che le attività di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

Articolo 40 - PRIVACY

Il Comune di SPOLETO (PG), ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.96 n° 676 e s.m.i., informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 41 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari


Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 751303509E.

Articolo 42 – Protocollo di Legalità

In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto. In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo del Concessionario, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011. L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali parte integrante della presente convenzione.



- Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).

- Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

- Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

- Clausola n. 8


La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Articolo 43 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019," a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati alla presente convenzione sono da intendersi qui




integralmente trascritti e, per l'effetto della stessa, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Articolo 44- NORMATIVA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alla normativa, sia generale che speciale, regolante la materia oggetto della presente Concessione ed, in particolare, a quanto previsto dagli articoli 165 e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e regolamentazione attuativa. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 45 - ALLEGATI

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Smide", is written in a cursive style on the right side of the page.